

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 303

Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

06/10/2024 - 04:17

Indice

1. DDL S. 303 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 303	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (ant.) del 18/01/2023	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 24/01/2023	19
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/02/2023	21
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023	30
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023	38
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024	43
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024	46
1.4. Trattazione in consultiva	49
1.4.1. Sedute	50
1.4.2. Resoconti sommari	51
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	52
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 20/12/2022	53
1.4.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 21/12/2022	58
1.4.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 01/02/2023	59
1.4.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023	61

1. DDL S. 303 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 303

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 303

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2022

Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

Onorevoli Senatori. - Nel 2023 saranno trascorsi trent'anni dall'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 dicembre 1993, della risoluzione n. 48/134 sulla istituzione di un organismo specifico per la tutela e la promozione dei diritti umani da parte degli Stati membri.

Nel corso del seminario « Un'Autorità Nazionale per i diritti umani in Italia: una prospettiva internazionale », promosso nel luglio 2022 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e dal Centro di Studi di politica internazionale, è stata ribadita l'idea di attribuire al Garante per la protezione dei dati personali i compiti di istituzione nazionale per i diritti umani, come richiesto dalla citata risoluzione n. 48/134, e in conformità ai principi di Parigi enunciati dalla risoluzione medesima. Nella XVIII legislatura era stato a tal fine presentato in Senato il disegno di legge atto Senato n. 2109 e, successivamente, sempre in Senato, un emendamento alla legge di delegazione europea (emendamento 13.0.1. testo 2 all'atto Senato n. 2481).

Nel corso del lavoro istruttorio presso la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato il Presidente *pro tempore* del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, ascoltato in audizione formale l'8 marzo 2022 ha rilevato che « volendo, anche per evidenti ragioni di contenimento degli oneri, affidare la competenza in materia di diritti umani ad un'autorità indipendente già istituita è difficile immaginare una più adeguata del Garante per la protezione dei dati personali per trasversalità degli ambiti di intervento, varietà dei contesti considerati, garanzie ordinamentali di indipendenza ».

L'emendamento è stato ritirato dai presentatori e trasformato nell'ordine del giorno G/2481/5/14 che il Governo, attraverso il Sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, ha accolto. L'ordine del giorno sostanzia tre principi: in primo luogo che nell'affrontare la questione della istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, trattandosi di questione che riguarda i fondamenti della vita civile e quindi interessa tutti i cittadini, occorre tenere conto di tutte le proposte. In secondo luogo che è necessario procedere avendo presenti i vincoli di bilancio. In terzo luogo che è necessario tenere conto delle istituzioni che già oggi si occupano dei diritti umani in Italia per evitare duplicazioni e conflitti di competenze.

La creazione di un'istituzione indipendente per i diritti umani con compiti di tutela dei diritti umani è un impegno internazionale che l'Italia ha assunto ed ha più volte confermato all'atto della sua candidatura, coronata da successo, a membro del Consiglio dei diritti umani

Sin dal 1978, diversi organi delle Nazioni Unite si sono occupati del tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Nel 1991 la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, dalla quale deriva il Consiglio dei diritti umani, che è oggi attivo a Ginevra, promosse a Parigi un importante seminario internazionale nel quale vennero sviluppate le linee-guida tracciate nel 1978 e furono adottati i « principi di Parigi ».

Tali principi costituiscono i criteri che debbono informare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Tali principi sono stati ripresi e contenuti nella citata risoluzione n. 48/134, che ha recepito anche le conclusioni della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenuta a Vienna nel giugno 1993. Tale Conferenza ribadì il ruolo cruciale e costruttivo svolto dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, nonché il loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai diritti fondamentali della persona.

In questo contesto deve essere ricordato che l'Italia, nel 2010, 2015 e 2019, è stata oggetto della verifica periodica sui diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e, in queste occasioni, numerose raccomandazioni hanno messo in evidenza l'assenza nel nostro Paese di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani; nel 2019, ben 41 raccomandazioni su 306 hanno interessato tale argomento.

Diverse sono le soluzioni adottate dagli altri Paesi. In Francia, la Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo è un organismo indipendente molto importante, con funzioni prevalentemente di consulenza del Primo ministro e dei Ministri interessati e organo di diffusione di informazioni sulle questioni relative ai diritti umani. In Germania, il Governo federale include tra i suoi vari organi anche un « incaricato » o « commissario » per i diritti umani e gli aiuti umanitari che ha un ruolo eminentemente politico. E sempre in Germania opera l'Istituto tedesco per i diritti umani, che funge da autorità nazionale indipendente per i diritti umani e coopera sia con altre istituzioni nazionali nel campo dei diritti umani sia con le organizzazioni internazionali. L'Irlanda ha istituito nel 2001 la Commissione per i diritti umani che può essere paragonata alle Autorità indipendenti del nostro ordinamento. Nel Regno Unito, la Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani, istituita nel 2007, ha poteri di inchiesta e di investigazione sulle violazioni, promuove la conoscenza dei diritti umani, monitora la legislazione sui diritti umani e ha un ruolo di consulenza rispetto all'esecutivo.

In Italia attualmente esistono diversi organismi che svolgono attività cruciali nella tutela dei diritti umani. Sul piano nazionale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112, « promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza »; l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (ora Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), la cui *mission* è di monitorare l'osservanza da parte del nostro Paese delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nella custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale. Questa importante istituzione, collocata presso il Ministero della giustizia, svolge anche le ulteriori importanti funzioni di meccanismo nazionale di controllo che derivano dalla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195) e come organismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati di cittadini di Paesi terzi, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Va poi fatta menzione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 - emanata per attuare il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica - dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215: ha il compito di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso. Con una preziosa e crescente funzione di raccordo rispetto alle diverse realtà che seguono la tutela dei

diritti umani, nel quadro degli adempimenti legati agli accordi e alle convenzioni internazionali ratificati dal nostro Paese, va segnalato il Comitato interministeriale per i diritti umani, istituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, successivamente integrato dal decreto ministeriale 24 novembre 2005, n. 208/3258. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed è regolato oggi dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per garantire, nel trattamento dei dati personali, il rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Integrano questo quadro istituzioni locali molto importanti. In questo senso può essere ricordato il ruolo prezioso svolto dai difensori civici regionali o locali ovvero, allo stesso modo, quello insostituibile svolto sul territorio dalle figure di garante per i detenuti, istituite da diverse regioni e da numerose realtà locali; anche queste ultime istituzioni sono di notevolissimo impatto sul versante specifico di cui si occupano.

Un sistema di protezione dei diritti fondamentali della persona così articolato, del quale fanno parte anche la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Camera dei deputati, nel tempo ha maturato professionalità e specificità tali da mettere il Paese nel suo insieme nelle condizioni, in forza di una normativa nazionale attenta e degli atti internazionali ratificati, di assicurare - certo in modo perfettibile e da migliorare - un notevole grado di tutela ai diritti umani delle persone, come viene puntualmente sottolineato dal nostro Paese in occasione delle verifiche periodiche sui diritti umani in sede internazionale.

Questo elemento, anche in ragione della varietà di soluzioni prospettate nel panorama internazionale delle istituzioni nazionali indipendenti che si richiamano alla citata risoluzione ONU n. 48/134 del 1993 e ai principi di Parigi, suggerisce di approfondire la possibilità che in Italia si proceda all'istituzione di un organismo deputato alla tutela dei diritti umani, nel senso indicato dai principi di Parigi, rafforzando un'istituzione nazionale esistente per conseguire un risultato di efficacia, razionalizzazione ed efficientamento.

Ai sensi del presente disegno di legge, ferme restando competenze, prerogative e ruolo delle altre realtà di cui si è detto, in particolare del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'istituzione più idonea viene individuata nel Garante per la protezione dei dati personali che ha caratteristiche di piena indipendenza e strutture articolate. Inoltre, in ragione dell'ormai preponderante dimensione assunta dal digitale nella vita dei cittadini, appare necessario rafforzare le garanzie a tutela delle libertà e della dignità delle persone nella fruizione dei contenuti e dei servizi *online*. A tal fine il Garante dovrebbe poter vigilare in merito al rispetto e all'applicazione dei diritti umani, anche in rete, ben oltre la protezione dei dati personali.

A tal fine:

- l'articolo 1 istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani;
- l'articolo 2 ne definisce le attribuzioni, che si aggiungono a quelle già esistenti del Garante per la protezione dei dati personali, e che insistono su quattro aree tenendo conto anche di possibili violazioni *online*: vigilanza sul rispetto dei diritti umani in Italia anche sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati; proposte e pareri su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; sensibilizzazione e promozione dell'insegnamento dei diritti umani e dei diritti di cittadinanza digitale, nonché diffusione della conoscenza degli strumenti posti a tutela di essi; relazione annuale al Governo e al Parlamento;
- l'articolo 3 affida alle esistenti strutture e all'organico del Garante per la protezione di dati personali l'espletamento delle nuove funzioni del Garante, integrandone il ruolo organico di trenta unità con un reclutamento realizzato attraverso concorso pubblico. Non è indicato, ma è già previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, il controllo da parte della Corte dei conti.

L'articolo 4 provvede alle spese di funzionamento e alla relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è assegnato il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e la promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato « Garante ».

3. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 153:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o che abbiano competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani »;

b) alla rubrica del capo I del titolo II della parte III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei diritti umani »;

c) agli articoli 2-bis, comma 1, e 154-bis, comma 4, le parole: « Garante per la protezione dei dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani ».

Art. 2.

(Compiti del Garante in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 154 è inserito il seguente:

« Art. 154.1 - *(Ulteriori compiti in materia di protezione e promozione dei diritti umani)* - 1. Per quanto attiene al ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, il Garante ha il compito di:

a) verificare e promuovere l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

b) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni;

c) vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale;

d) ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia;

e) agli stessi fini di cui alla lettera d), ricevere segnalazioni che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona;

f) redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia;

g) intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*;

- h)* collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani;
- i)* promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- l)* realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete internet;
- m)* predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte.

2. Il Garante può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il Garante può altresì richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Nell'ambito del presente articolo, il Garante può richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta ».

Art. 3.

(Ufficio del Garante e ruolo organico del personale dipendente)

1. Il Garante si avvale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato da trenta unità reclutate attraverso pubblico concorso.
2. All'articolo 156 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* al comma 2, le parole: « duecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centonovantadue unità »;
 - b)* al comma 3, lettera *a)*, le parole: « di cui agli articoli 154, 154-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 154, 154.1, 154-bis, ».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui all'articolo 154.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché dall'aumento dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, in attesa che sia definito il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che sarà data la priorità all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, riferiti al disegno di legge n. [345](#) (cosiddetto "decreto aiuti-*quater*"). A tal fine, potrebbe rendersi necessaria una convocazione della Commissione per lunedì, in orario da stabilire.

In sede referente, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. [203](#) (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani) e n. [207](#) (in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione).

In sede redigente, riprenderà la discussione dei disegni di legge n. [314](#) (in materia di compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), e n. [170](#) (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre) e connessi.

Avverte, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. [303](#) (per l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani) e, in sede referente, il disegno di legge n. [367](#) (Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Sul disegno di legge n. [367](#) riferirà alla Commissione la senatrice Pirovano, che valuterà anche l'eventuale congiunzione con il disegno di legge n. [203](#).

Si riserva infine di comunicare per le vie brevi ai Capigruppo una proposta di calendario dei lavori definitiva, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 23 (ant.) del 18/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023

23ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge è stata richiesta l'audizione di tredici soggetti.

Invita quindi i Gruppi PD e Azione-IV a valutare la possibilità di contenere le audizioni da svolgere.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene che, data la complessità del tema, il numero di auditi indicato dall'opposizione non sia così elevato.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea l'esigenza di approfondire il tema in modo scrupoloso.

Auspica quindi che non sia ridotto il numero di audizioni previste, tenendo anche conto del fatto che il Movimento 5 Stelle non ha finora avanzato alcuna richiesta.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) esprime perplessità, perché tra le audizioni richieste prevalgono quelle di docenti universitari, nessuno dei quali peraltro risulta essersi distinto per approfondimenti particolari sull'argomento in discussione. A suo avviso, sarebbe piuttosto preferibile, eventualmente, convocare in audizione altri rappresentanti di enti locali, oltre quelli previsti, come per esempio l'associazione delle comunità montane.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) osserva che le audizioni rappresentano comunque un'occasione di arricchimento, anche se offrono una visione complessiva di sistema e non sono strettamente calibrate in funzione di rappresentanza di un ente o di una categoria. Si potrebbero approfondire, per esempio,

gli effetti dell'abolizione dell'elettività degli organi provinciali, sotto il profilo del finanziamento degli enti o del trasferimento del personale.

Il [PRESIDENTE](#), pur condividendo che sia rimessa alla discrezionalità dei singoli Gruppi la valutazione circa la rilevanza delle audizioni proposte, ritiene opportuno che, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, siano definiti criteri condivisi per disciplinarne la richiesta e lo svolgimento in relazione ad altri provvedimenti che saranno esaminati dalla Commissione.

Quanto alle audizioni sui provvedimenti in esame, propone di svolgerle in due sessioni, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, dalle ore 8,15 alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata richiesta l'audizione di nove soggetti. In relazione all'andamento dei lavori della Commissione, impegnata in particolare nell'esame del decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto "proroga termini"), insieme alla 5a Commissione, propone di svolgerle dopo la conclusione dell'*iter* del predetto provvedimento.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur rammaricandosi del rinvio, ne comprende le ragioni, ritenendo condivisibile la proposta formulata dal Presidente.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) segnala che il Gruppo FdI sta valutando se presentare un proprio disegno di legge sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che vi sarà un margine di tempo per la presentazione di ulteriori disegni di legge. In ogni caso, assicura che, dopo la votazione sul decreto "proroga termini", si procederà nell'esame del disegno di legge in titolo, ed eventuali altri testi connessi, senza ulteriori indugi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI), anche a nome della correlatrice [MAIORINO](#) (M5S), riferisce sul disegno di legge n. 303, a firma della senatrice Pucciarelli, recante la proposta di insignire il Garante per la protezione dei dati personali dell'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del conferimento di tale ruolo in capo al Garante, già istituito nel 1996 e disciplinato dal relativo codice, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Precisa infatti che scopo di tale integrazione è l'adeguamento della normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia.

Il comma 2 dell'articolo 1 propone la modifica della denominazione dell'Autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, con la lettera a), si suggerisce di integrare i criteri di selezione dei componenti del Collegio, individuandoli tra coloro che presentino una "competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani".

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante, in qualità di organismo nazionale per la

protezione dei diritti umani.

Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera *a)* alla *m)*, si ricordano: il monitoraggio dell'effettiva attuazione sul territorio nazionale degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e la prevenzione delle violazioni o limitazioni dei diritti umani. Con riguardo all'utilizzo della rete digitale, la lettera *c)* propone di attuare una vigilanza mirata a verificare il rispetto delle libertà e della dignità di donne e minori nella società digitale, mentre la lettera *g)* conferisce al Garante il potere di intervenire per il contrasto al fenomeno del *revenge porn*. Quanto ai rapporti con la società civile, la lettera *d)* attribuisce effettivi poteri di accertamento, denuncia e controllo, a fronte della ricezione di segnalazioni di eventuali violazioni, inviate sia da parte di soggetti privati interessati che da associazioni rappresentative. Le lettere *i)* e *l)* recano proposte di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei diritti umani, sia promuovendone l'insegnamento, sia grazie ad un costante confronto con le organizzazioni non governative od associazioni e fondazioni aventi scopi affini. Ancora, la lettera *h)* promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti in Italia sul tema della tutela dei diritti umani, quali: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera *f)* conferisce al Garante il compito di redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere, mentre la lettera *m)* lo onera di trasmettere una relazione con cadenza annuale alle medesime istituzioni.

I commi 2 e 3 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad enti pubblici o ad altre strutture l'accesso a documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno per i destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni.

L'articolo 3 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo l'integrazione di ulteriori trenta unità, da reclutarsi tramite pubblico concorso.

Infine, l'articolo 4 dispone un incremento di 3.500.000 euro annui del Fondo previsto dall'articolo 156, comma 8, del summenzionato codice, per attuare le attività di cui al presente disegno di legge e ne prevede la relativa copertura finanziaria.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle, nella scorsa legislatura aveva optato per l'istituzione di un'apposita Autorità di garanzia. Al fine di accogliere l'orientamento della maggioranza, presupponendo il comune intento di colmare la lacuna dell'ordinamento italiano, il Gruppo M5S si appresta a presentare un testo che si limita a proporre un ampliamento dei poteri e delle facoltà del Garante per la protezione dei dati personali, con l'auspicio che gli siano conferiti gli strumenti per operare in modo concreto ed efficace.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime il proprio convincimento che si perverrà a un orientamento condiviso su un tema particolarmente rilevante per l'identità culturale di tutti i Paesi occidentali. Tuttavia, a livello metodologico, ritiene sia preferibile approfondire innanzitutto le modalità con cui offrire maggiori garanzie ai diritti fondamentali e, solo dopo, definire la struttura amministrativa che dovrà svolgere tale funzione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che anche la stessa assegnazione, da parte della Presidenza del Senato, dell'esame del disegno di legge in sede redigente è significativa del rilievo annesso a un tema considerato importante in modo trasversale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era deciso di rinviare a dopo la pausa per le festività natalizie la

determinazione in ordine alla eventuale integrazione delle audizioni già svolte nella scorsa legislatura. Nel frattempo, a tutti i commissari è stata trasmessa la documentazione sul materiale già acquisito. La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il tema è particolarmente urgente, considerate le serie difficoltà di bilancio dei Comuni, dovute anche alle spese correnti, per i rincari delle bollette. Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine ampio per l'indicazione di soggetti da audire, con l'impegno di contenerne il numero in uno per Gruppo, considerato il materiale già acquisito. La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) invita a evitare sovrapposizioni nelle richieste di audizione, in modo da poter approfondire tematiche differenti, e a procedere poi speditamente allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), nell'assicurare che si procederà senza ulteriori ritardi subito dopo l'approvazione in sede referente del disegno di legge n. [452](#) (d-l 198/2022 - "proroga termini legislativi"), propone di fissare per le ore 18 di lunedì 6 febbraio il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da convocare in audizione, limitatamente ad uno per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 292 e 392, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 170, 312 e 390 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. [292](#), presentato dal senatore Parrini, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 riconosce il 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Per celebrare la Giornata, l'articolo 2 prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado organizzino cerimonie, eventi e incontri su temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 392, a firma della senatrice Pucciarelli, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone che - a decorrere dall'anno 2023 - la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani abbia nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, che è quindi ripristinato come giorno festivo.

L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Stante l'identità tematica, propone l'abbinamento dei disegni di legge n. 292 e n. 392 ai disegni di legge nn. 170, 312 e 390 già incardinati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è convenuto di rinunciare alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce all'unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 473 (D-L N. 186/2022 - INTERVENTI URGENTI PER LA POPOLAZIONE DI ISCHIA)

Il **PRESIDENTE** propone che il parere non ostativo, reso alla 8ª Commissione, sul disegno di legge in esame si intenda riproposto anche per l'Assemblea, nel caso che il testo licenziato dalla Camera dei deputati sia approvato in sede referente, senza modificazioni, dalla Commissione di merito.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine ampio per l'indicazione di esperti da audire su una materia così rilevante come quella trattata dal disegno di legge in titolo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) ritiene opportuno fissare tale termine alla ripresa dei lavori dopo le prossime elezioni regionali.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine entro cui proporre i nominativi dei soggetti da audire per le ore 12 di mercoledì 15 febbraio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 462

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3,
 - al comma 1, riguardo alla proroga degli incarichi dirigenziali presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si valuti l'opportunità di specificare l'ambito soggettivo di applicazione della norma, con riferimento alla durata massima degli incarichi che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa a tre o cinque anni, a seconda della categoria di inquadramento;
 - al comma 2, in ordine alla disposizione di proroga dei rapporti di lavoro a termine ivi previsti, si valuti l'opportunità di adeguare la locuzione "limitatamente alla predetta annualità", essendo già stata utilizzata nella previgente disposizione di proroga con riferimento all'originario termine del 31 dicembre 2021.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(452-A\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(57\)](#) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

[\(203\)](#) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

[\(367\)](#) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[\(417\)](#) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

[\(443\)](#) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

[\(459\)](#) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417 e 519, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 443, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 443, a prima firma della senatrice Valente, composto da otto articoli.

L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta indicata in titolo.

L'articolo 2 descrive dettagliatamente le modalità di elezione diretta a suffragio universale del sindaco delle Città metropolitane e del consiglio metropolitano, disponendo che esse avvengano contestualmente e con l'impiego della stessa scheda elettorale da parte degli elettori.

Il comma 3 stabilisce che ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per un candidato al consiglio metropolitano, tra loro collegati, tracciando una spunta sui relativi contrassegni. In alternativa, può votare soltanto per una delle due cariche.

Il comma 4 stabilisce che venga proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti validi. Laddove nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, il comma 5 dispone in ordine al secondo turno elettorale di ballottaggio: vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, al primo turno, il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra secondo e terzo candidato, prevale il più giovane di età. Senonché, qualora emerga un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, subentrerebbe il candidato successivo in graduatoria. Si specifica che tale seconda tornata elettorale debba avvenire la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Il comma 7 sottolinea che i candidati ammessi al ballottaggio mantengono comunque i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno, salva la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi.

Ai sensi del comma 9, all'esito del secondo turno, viene proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si elegge il candidato collegato con il gruppo - o con i gruppi - di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano riportato la maggior cifra elettorale complessiva.

L'articolo 3 disciplina la composizione interna del consiglio metropolitano, legandola alla densità demografica della città metropolitana: oltre al sindaco metropolitano, infatti, si eleggono ventiquattro consiglieri per le città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti; diciotto consiglieri ove la popolazione sia superiore a 800.000 ma inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione inferiore.

L'articolo 4 dispone in ordine all'*iter* di elezione a suffragio universale e diretto dei consiglieri metropolitani, riproponendo la disciplina sull'elezione diretta del consiglio provinciale già prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 5 stabilisce la durata - pari a cinque anni - del mandato di sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, nonché il divieto di rieleggibilità del sindaco alla scadenza di due mandati consecutivi. Eccezionalmente, si acconsente ad un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati anteriori sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 6 attiene alla presentazione delle candidature per i singoli collegi, che viene fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno e nel rispetto dell'equilibrio di genere tra i candidati di ciascun gruppo. Contestualmente all'elenco dei candidati, va altresì presentato un programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco, aderendo al medesimo programma amministrativo, in qualità di gruppi collegati.

Il comma 7 precisa che la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 cittadini residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana in questione. Ai fini della raccolta delle firme, si applica la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. I soggetti competenti all'autenticazione sono, oltre alle categorie indicate all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Il comma 8 specifica, altresì, che le sottoscrizioni possono avvenire anche in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del comma 10, la presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 7 e 8 recano norme di adeguamento e di coordinamento e attuazione, riferite, rispettivamente, alla legge n. 182 del 1991 e al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

In conclusione, propone di trattare la proposta in oggetto congiuntamente alle altre già all'esame. La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** comunica che è ormai prossima l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 490 preannunciato dalla senatrice Gelmini e che anche il Gruppo M5S aveva comunicato l'intenzione di presentare una propria proposta.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) chiede di verificare la possibilità di istituire un Comitato ristretto per la prossima settimana. L'attesa della presentazione di ulteriori testi, infatti, sta determinando un eccessivo slittamento dell'inizio dell'esame dei provvedimenti nel merito. Del resto, la congiunzione di altri disegni di legge potrà avvenire anche successivamente.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) ritiene che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle sarà presentato probabilmente entro la settimana per poi attenderne l'assegnazione. A suo avviso, è opportuno che il Comitato ristretto abbia un quadro completo di tutti i testi presentati, prima di avviare l'esame.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) osserva che, data la complessità della materia e il numero di disegni di legge in esame, la prima riunione del Comitato ristretto sarà solo interlocutoria. Pertanto, vi sarà il tempo per congiungere l'esame di ulteriori testi.

Il **PRESIDENTE** precisa che, in ogni caso, il rappresentante del Gruppo M5S nel Comitato ristretto potrà anticipare informalmente il contenuto del disegno di legge.

Propone pertanto di fissare per le ore 18 di lunedì 20 febbraio il termine entro cui indicare un rappresentante per ciascun Gruppo all'interno del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

(80) VERINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(128) SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(235) MIRABELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(384) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore **LISEI** (*FdI*) illustra il disegno di legge n.531, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2023. Esso ha ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, prosegue l'attività delle analoghe commissioni già istituite nelle precedenti legislature.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti. In particolare, segnalo le lettere *b), c), d), e)*, recanti: la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e usura, nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate o condannate per i delitti di tipo mafioso.

Con la lettera *l)* si ripropone, altresì, di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni, anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di

internazionalizzazione di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni, nonché delle associazioni a carattere segreto o riservato.

A tal proposito, la lettera *n*) riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione.

Con riferimento al rapporto tra mafie e informazione, la lettera *r*) investe la Commissione del compito di analizzare le diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, e di contrastare, con eventuali iniziative legislative, la prassi delle querele temerarie.

Con riguardo al rischio di inquinamento mafioso, le lettere *t*), *u*) e *v*) tendono, rispettivamente, a prevenire il rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, a verificare l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle procedure attuative del PNRR, nonché a rendere efficaci le misure di confisca dei beni.

Ai sensi della lettera *dd*), alla Commissione è fatto obbligo di riferire alle Camere, almeno con cadenza annuale, al termine dei propri lavori.

Il comma 2 dell'articolo 1 conferisce alla Commissione gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle indagini, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo.

Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 indicano specifiche modalità di controllo sulle candidature per le assemblee elettive, in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali.

Il comma 5 specifica che in presenza di elezioni già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, le liste provvisorie dei candidati vengano trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla medesima data.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari: va in ogni caso assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni Gruppo presente in Senato.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati, conferendo loro la gestione di attività istruttorie e di durata limitata.

L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Non è, altresì, opponibile alla Commissione l'eventuale segreto funzionale da parte delle altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati.

L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute. Il comma 5 determina, infine, i limiti di spesa per il funzionamento della Commissione nel limite di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi, ponendo tali importi per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico di quello della Camera dei deputati. Ad ogni modo, i Presidenti delle due Camere sono autorizzati a disporre, d'intesa tra loro, un incremento annuale non superiore al 30 per cento della suddetta copertura finanziaria.

Infine, il comma 6 contempla l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 80, a prima firma del senatore Verini, avente ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e

sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che prosegue l'attività della Commissione già istituita nelle precedenti legislature.

Nello specifico, il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti.

In particolare, per quanto riguarda i compiti connessi alle nuove finalità emerse nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVIII legislatura, si segnalano rispettivamente alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 2: la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e usura, nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate o condannate per i delitti di tipo mafioso.

Alla verifica della congruità delle normative vigenti si accompagna parallelamente l'onere di indicare le eventuali iniziative di natura normativa od amministrativa volte a rendere più efficace ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

La lettera *g)* dello stesso comma 2 riserva particolare attenzione, invece, al monitoraggio delle banche di dati e delle risorse personali e materiali in forza presso gli uffici giudiziari e presso le strutture investigative competenti in materia.

La lettera *h)*, invece, si ripropone di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni - anche istituzionali - sia rispetto alle modalità operative di azione, sia vagliando le eventuali espansioni delle organizzazioni criminali in aree regionali diverse da quelle di insediamento tradizionale.

Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di indagare sui processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali, anche con riferimento ai flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, valutando altresì l'opportunità di introdurre misure di contrasto a condotte penetrative poste in essere dalle mafie straniere nel territorio nazionale.

Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera *i)* disciplina le modalità di controllo sulle selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive, anche in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al successivo comma 4.

In base alla lettera *l)*, la medesima Commissione è, peraltro, investita di verificare l'adeguatezza dell'impianto normativo circa le varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti in possesso delle associazioni criminali di stampo mafioso.

La Commissione è tenuta, inoltre, a programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra mafie e informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, contrastando, con eventuali iniziative legislative, la prassi delle querele temerarie.

Tra gli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione, si prevedono, alla lettera *r)* del comma 2 e al comma 5 del medesimo articolo 1, la mappatura delle pratiche educative promosse dalle associazioni di carattere nazionale o locale operanti per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e l'adozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore storico-istituzionale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime di mafia.

Sotto altro profilo, il comma 3 precisa i poteri della Commissione, prevedendo che lo svolgimento della funzione investigativa avvenga con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell'articolo 82, comma 2 della Costituzione, esclusa l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo il caso di accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 codice di procedura penale.

Al comma 6 si prevede l'estensione della presente disciplina ad altre associazioni criminali, comunque denominate, finanche di natura transnazionale, ovvero con le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte sedici senatori e sedici deputati, in proporzione al numero di componenti dei gruppi parlamentari. Si specifica che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avvenga a scrutinio segreto e che, per l'elezione

del Presidente della Commissione, sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati.

L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del Codice di procedura penale, impegnandosi al vincolo della segretezza fintantoché gli atti trasmessi in copia siano coperti da segreto. La trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria può essere ritardata solo per motivi di natura istruttoria.

Analogamente, la Commissione può ottenere l'ostensione e copia di atti e documenti custoditi dalle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati; analogamente viene sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute, incluso l'eventuale ricorso autorizzato alla *web-tv*, salvo che la Commissione ritenga di riunirsi diversamente, ovvero in seduta segreta.

Il comma 5 dell'articolo 7 dispone, infine, un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 128, a firma dei senatori Scarpinato e Floridia, che consta di otto articoli.

Tra i compiti affidati alla Commissione, enumerati all'articolo 1, comma 1, particolare rilievo viene dato, alla lettera g) ai nuovi fenomeni dell'attività criminale mafiosa, quali ad esempio le cosiddette "mafie silenziose" o "mercantiste", ovvero alle modalità di cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali le "massomafie" o i "comitati crimino-affaristici".

La lettera l) esorta ad una maggiore comprensione delle peculiari caratteristiche economico-culturali delle aree di origine e a quelle di nuova espansione delle organizzazioni mafiose.

Richiami all'impatto economico negativo delle attività mafiose sono previsti alle lettere o), r) ed s), che rispettivamente fanno riferimento alla necessità di valutare l'attualità delle disposizioni normative vigenti ai fini della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dei sistemi di pagamento elettronici e delle valute virtuali (quali canali privilegiati della rete criminale) e della potenziale alterazione dei fondi destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 2 attiene alla composizione della Commissione, recante - diversamente dai disegni di legge nn. [80](#) e [235](#) - la previsione di venticinque deputati e venticinque senatori.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità di istituire uno o più comitati.

L'articolo 4 attiene alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.

Gli articoli 5 e 6 sono rispettivamente preposti alla disciplina della richiesta di atti e documenti, sia nei confronti dell'autorità giudiziaria che verso le pubbliche amministrazioni, e al segreto su quanto riguarda i suddetti atti.

L'articolo 7 concerne l'organizzazione interna della Commissione, rimessa ad un regolamento interno, mentre, ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 per ciascuno degli anni successivi.

Infine, l'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore della presente legge.

Dà quindi conto del disegno di legge n. [235](#), a prima firma del senatore Mirabelli, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti, riproducendo in massima parte il dettato dei due disegni di legge sovraesposti.

In particolare, con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera *i*) del comma 1 disciplina le modalità di controllo sulle selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive, anche in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al successivo comma 3.

A tal proposito, i rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche sono sottoposti a procedure di controllo, intorno alle modalità di selezione e candidature, ferma restando la riservatezza sull'esito del controllo e l'auspicabile celerità dello stesso, di guisa che venga garantita ai partiti la possibilità di modificare le liste prima della scadenza dei termini perentori di presentazione delle stesse.

La lettera *r*) del medesimo comma 1 investe la Commissione del compito di verificare l'adeguatezza dell'impianto normativo in materia di confisca dei beni in possesso delle associazioni criminali di stampo mafioso e delle varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte sedici senatori e sedici deputati, come profilato anche dal disegno di legge n. 80.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati, specificando tuttavia che essi possano essere incaricati esclusivamente su oggetti determinati e per un tempo circoscritto, al di fuori degli atti che richiedano i poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Gli articoli 4, 5 e 6 ineriscono alle audizioni a testimonianza, alle richieste di atti e documenti e, infine, al vincolo del segreto gravante sui componenti della Commissione.

L'articolo 7 contempla le modalità di disciplina dell'organizzazione interna ed il regime di pubblicità delle sedute della Commissione.

Al comma 5 si dispone una spesa per il funzionamento della Commissione antimafia pari a 150.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per gli anni successivi, coincidente con quanto disposto dal disegno di legge n. [80](#).

Da ultimo, illustra il disegno di legge n. [384](#), a prima firma del senatore Balboni, che consta di otto articoli.

L'articolo 1 reca i compiti e i poteri conferiti alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Pur riproducendo il contenuto sostanziale delle summenzionate proposte, la lettera *l*) del comma 1 riserva particolare attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione. Difatti, mentre il numero 1) mira a monitorare le infiltrazioni criminali presenti nella comunità nigeriana attraverso lo sfruttamento di donne e minori, il numero 2) afferisce allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione del settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana, tra Prato e Firenze. Il numero 3) dispone, invece, in ordine all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro di non facile tracciabilità.

La lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 1) contempla, altresì, l'opportunità di verificare l'impatto negativo sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea.

Alla lettera *r*) del medesimo comma, si prevede la valutazione della congruità della normativa inerente alle varie forme di accumulazione e riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, con particolare attenzione, tra le altre cose, alle intermediazioni finanziarie e all'intestazione fittizia di beni o società collegate.

La lettera *v*) attiene al monitoraggio dei tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa nella componente amministrativa degli enti locali, verificando l'efficacia della normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

La lettera *z*) contempla la possibilità di impiegare gli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto alle mafie.

Il comma 4 dell'articolo 1 concerne le modalità di controllo sulle selezioni dei rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche, disponendo la trasmissione alla Commissione in parola

delle liste provvisorie delle candidature entro settantacinque giorni dalle elezioni.

Il comma 5 prevede che, per le elezioni eventualmente già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, le liste provvisorie vengano trasmesse entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in vigore.

Il comma 6 promuove l'istituzione di specifici corsi nel sistema nazionale di istruzione e formazione, nella prospettiva di sensibilizzare il pubblico sul valore storico-sociale della lotta contro le mafie.

Analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. [128](#) e diversamente dai disegni numeri [80](#) e [235](#), l'articolo 2 indica la composizione della Commissione in venticinque deputati e venticinque senatori.

L'articolo 3 demanda alla Commissione la possibilità di organizzare i propri lavori istituendo uno o più comitati.

L'articolo 4 dispone in ordine all'esperimento di audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.

L'articolo 5 reca le modalità di richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria, la quale può ritardarne la trasmissione per ragioni istruttorie con decreto motivato, efficace per sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

L'articolo 6 contempla l'obbligo di segretezza funzionale per i componenti e i funzionari della Commissione.

L'articolo 7 dispone in ordine all'organizzazione interna della Commissione, al regime pubblico delle sedute (salvo deroghe) e alla fruizione del personale e dotazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Il comma 5 dell'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo. Si prevede, altresì, che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possano, d'intesa tra loro, autorizzare annualmente un incremento di spesa non superiore al 30 per cento, a fronte della richiesta formulata dal presidente della Commissione, per motivate esigenze scaturenti dallo svolgimento dell'inchiesta.

L'articolo 8, infine, dispone circa l'entrata in vigore della presente legge.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei predetti disegni di legge e di adottare il disegno di legge n. [531](#), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 10 di domani, mercoledì 15 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 531, adottato quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di lunedì 6 febbraio, sono pervenute otto richieste di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, alle ore 12 di domani, mercoledì 15 febbraio, scadrà il termine per la comunicazione dei soggetti da audire.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) comunica di avere sollecitato l'assegnazione di un disegno di legge

a sua prima firma, di cui chiede l'abbinamento.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tale proposta, non appena sarà assegnata alla Commissione, sarà esaminata congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano. La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) *Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di rinviarne la votazione per un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) *Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(424) *Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.

I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri, selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani, oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza dell'organismo.

Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei curriculum dei candidati e all'audizione pubblica degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone, altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive, incarichi di governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione, determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2010.

L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute, nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.

Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere - previsto dalla lettera d) - di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano. Le lettere e) ed f) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La Commissione è onerata, in base alla lettera g), di trasmettere una relazione annuale alle Camere, comprensiva del proprio bilancio.

L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo. Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due provvedimenti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. [303](#) perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della *privacy*, mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio *iter*.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito dibattito.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull' opportunità di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa. All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. [505](#) ("Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"), a prima firma della senatrice Dolores Bevilacqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

[\(57\) ASTORRE e altri.](#) - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\) SILVESTRONI e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(367\) ROMEO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\) Licia RONZULLI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\) Valeria VALENTE e MIRABELLI.](#) - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\) PARRINI.](#) - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\) Mariastella GELMINI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\) Alessandra MAIORINO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. [490](#), a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.

Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.

Il comma *8-ter* precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessa dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.

Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n. 56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.

Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta", ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di

committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive. L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.

Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. [556](#), a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.

La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.

Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.

La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.

La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.

L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.

La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.

Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge n. [549](#), a sua prima firma, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.

Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.

Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.

L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.

Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. [333](#) ("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al PNC;
 - b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
 - c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
 - d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
 - e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto, l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo

- inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente, il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la qualificazione specifica di "parere favorevole";
 - all'articolo 12, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
 - all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di precisare che questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
 - all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di novella o di sostituzione del testo;
 - all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
 - all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione;
 - in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali, valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera b)), considerato che il piano triennale degli investimenti immobiliari di cui alla lettera a) rappresenta un istituto relativo anche agli enti previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera b) riguardi esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
 - con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia stessa;
 - in relazione al comma 4 dell'articolo 55, si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
 - con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
 - in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in materia di regolamenti da emanare con DPR - chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;
 - si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
 - relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato (concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale. Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore. Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia. Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera

a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura [etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili](#).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla l), ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera c) attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere e) ed i) dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera g) dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera l), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il **PRESIDENTE** si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 223 (ant.) del 19/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024

223^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sugli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), non ravvisando particolari criticità sul provvedimento, alla cui definizione la sua parte politica sta contribuendo in modo costruttivo nella Commissione di merito, dichiara un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla 5^a Commissione nelle sedute del 18 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sul provvedimento, che - a suo avviso - ha un significato meramente propagandistico, soprattutto se si considera l'approvazione definitiva, avvenuta questa mattina alla Camera dei deputati, del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Per promuovere davvero la coesione territoriale, è necessario infatti potenziare le infrastrutture e i servizi di tutti i territori, redistribuendo equamente le risorse. Al contrario, il Governo si limita a investire le risorse su una sola costosa infrastruttura, quella del Ponte sullo Stretto di Messina. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, auspicando una modifica della politica di coesione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto a modificare l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. Pertanto, per quanto di competenza, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per un esame più approfondito.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritenendo che sul disegno di legge in esame sussistano profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, si riserva di presentare una proposta di parere alternativa a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta delle senatrici Maiorino e Valente, propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di concludere le audizioni sul disegno di legge n. [276](#) e connessi, in materia di sviluppo e valorizzazione delle zone montane, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 13,30, rinviando alla prima settimana utile le audizioni sui disegni di legge n. [119](#) e connessi (*Disposizioni in materia di guardie giurate*).

Si è altresì convenuto che, nella medesima giornata di martedì 25 giugno, proseguirà la discussione dei disegni di legge n. [794](#) e connesso (*Elargizioni benefici alle vittime di incuria*), per l'adozione di un testo base, considerata la ormai imminente ricorrenza della tragedia del Ponte Morandi.

Si è quindi deciso, con riferimento ai disegni di legge n. [256](#) e connessi, in materia di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza, di fissare per le ore 14 di martedì 25 giugno il termine entro il quale ciascun Gruppo potrà indicare non più di due soggetti da audire.

Si è stabilito, inoltre, di riprendere entro il mese di luglio l'esame dei disegni di legge n. [303](#) e connessi, sulla istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, al fine di svolgere il ciclo di audizioni già programmate, e di avviare quanto prima il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione *online*.

Altresì, entro il mese di luglio, si terranno le audizioni sul disegno di legge n. [961](#) (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 14 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, per l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti all'Atto Senato n. [1133](#) (decreto coesione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- la proposta in esame interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, attiene ai delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si

esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

- più nel dettaglio, il provvedimento in esame aggiunge un nuovo periodo al termine del citato comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del suddetto reato, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo del comma 6 medesimo;
- la proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano, in base agli articoli 7 e seguenti del codice penale;

ritenuto, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto della ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il disegno di legge risulta riconducibile alla materia "ordinamento penale" rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 243 (pom.) del 17/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore ha proposto di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*), pur ribadendo che - a suo avviso - si sarebbe potuto valutare di assumere come testo base il disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, in quanto più ampio, conviene sulla proposta del relatore.

Si passa alla votazione della proposta del relatore per l'adozione del testo base.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare il disegno di legge n. 902 come testo base per il seguito dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) fa presente che sono in corso interlocuzioni per l'adozione di un testo unitario, su cui potrebbero convergere tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno un rinvio della discussione alla prossima settimana, per favorire un'interlocuzione con i rappresentanti di tutti i Gruppi, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'intesa unanime su un testo unitario.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che sono stati sollecitati i contributi scritti ancora mancanti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che sarà presentato a breve anche un disegno di legge del Gruppo M5S.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo pervengano sia i restanti contributi scritti degli auditi sia il disegno di legge preannunciato dal Movimento 5 stelle.

La discussione generale potrà altresì far emergere elementi di riflessione utili ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), non essendo ancora pervenuti i pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di avviare, nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 18 settembre, l'esame dei disegni di legge nn. [1184](#) (*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*) e [1192](#) (*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*), entrambi d'iniziativa governativa.

Si è deciso altresì di incardinare, nella medesima seduta, il disegno di legge n. [1178](#) (*Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si è quindi concordato di avviare, nella seduta che sarà convocata martedì 24 settembre, l'esame del disegno di legge n. [88](#) (*Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*).

Per la prossima settimana, si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. [836](#) (*Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi*), nonché di incardinare il disegno di legge costituzionale n. [780](#) (*Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno*).

Quanto ai disegni di legge costituzionale n. [427](#) e connessi sulla tutela delle vittime di reato, si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, fissando alle ore 12 di lunedì 23 settembre il termine entro cui indicare non più di due nominativi da audire per Gruppo.

Con riferimento ai disegni di legge n. [303](#) e connessi (*Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani*) e all'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri, si è convenuto di avviare le audizioni, rispettivamente, nelle giornate di martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 13, e mercoledì 9 ottobre alle ore 14.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (pom.) del 20/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022
11ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP- PSd'Az) fa presente che il disegno di legge in esame attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e la promozione dei diritti umani e, per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 integra il codice in materia di protezione dei dati personali con l'articolo 154.1, in base al quale tra i compiti del Garante è compresa la ricezione di segnalazioni riguardanti l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere all'integrità psico-fisica e alla dignità della persona.

Rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per l'espletamento dei nuovi compiti il Garante si avvale delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato da trenta unità reclutate attraverso concorso pubblico, mentre il successivo comma 2 varia il limite del relativo ruolo organico del personale dipendente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) specifica l'interesse della propria parte politica rispetto alla materia del disegno di legge in esame. Esprime peraltro perplessità in ordine alla scelta di attribuire, in linea con una tendenza già seguita a livello delle amministrazioni regionali e in ragione di motivi di contenimento della spesa, la competenza relativa ai diritti umani a un'Autorità già esistente, titolare di un'altra funzione di particolare delicatezza.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) riconosce che la proposta in esame, già oggetto di approfondimento nella scorsa legislatura, è funzionale anche a ragioni di contenimento della spesa. Ritiene tuttavia che non sussistano ragioni tali da configurare un contrasto tra le diverse funzioni attribuite al Garante, al quale è riconosciuto, come già evidenziato, un adeguamento della dotazione organica.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), espressa la condivisione del suo Gruppo rispetto alle perplessità manifestate, propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire una ulteriore riflessione.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta della senatrice Guidolin.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(108) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) puntualizza che i disegni di legge in esame sono volti alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri del 2020. Specificato che essi riprendono il contenuto del disegno di legge n. 2482 della scorsa legislatura, fornisce ragguagli circa l'andamento dell'esame congiunto presso le Commissioni 3a e 6a riunite, che hanno già proceduto all'adozione di un testo unificato, rispetto al quale i Gruppi all'unanimità hanno convenuto di rinunciare a proporre emendamenti, limitandosi alla presentazione di ordini del giorno entro il termine del 15 dicembre, peraltro dunque già spirato. In merito all'Accordo, nota che esso è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, stabilendo il metodo della tassazione concorrente. Richiama inoltre le disposizioni sulla cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei disegni di legge in esame segnala innanzitutto l'articolo 3 di entrambi i testi, volto a specificare l'ambito di applicazione dell'Accordo.

Dà conto poi dell'articolo 4 del disegno di legge n. 108, teso a escludere l'obbligo di denuncia fiscale in Italia relativamente alle rendite corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera.

Rileva quindi che gli articoli 5 del disegno di legge n. 376 e 6 del disegno di legge n. 108 sono volti a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico di tutti i lavoratori frontalieri, mentre i successivi articoli 6 e 7 prevedono l'esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni familiari corrisposti dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa.

Si sofferma poi sull'articolo 12 del disegno di legge n. 108, relativo all'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico deputato alla definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) rileva la necessità di un intervento legislativo idoneo all'adeguamento della disciplina riguardante i lavoratori frontalieri e, per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 108, osserva il superamento della proposta relativamente all'articolo 4, in forza di un'apposita disposizione presente nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento. Dopo aver posto il tema della partecipazione dei comuni di frontiera in riferimento alle disposizioni relative al Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine con la Svizzera, suggerisce l'opportunità, per quanto riguarda l'articolo 12, della partecipazione dei rappresentanti dell'ordine dei commercialisti di frontiera al tavolo tecnico interministeriale. Prosegue sostenendo l'opportunità di misure incentivanti per i lavoratori residenti nei piccoli comuni e di un

miglioramento della disciplina relativa ai lavoratori che versano contributi all'assistenza sanitaria svizzera.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) auspica che misure che analoghe a quelle in esame vengano adottate in tempi brevi a favore dei lavoratori frontalieri che prestano la loro attività nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino, al fine di rimediare ad una situazione di disparità.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva la sostanziale estraneità della questione rispetto all'Accordo con la Svizzera di cui è proposta la ratifica, risultando necessario individuare allo scopo idonei veicoli legislativi.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) sottolinea il carattere bilaterale delle norme sottoscritte con la Svizzera, non necessariamente riproducibili in altri contesti.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che il testo unificato adottato dalle Commissioni di merito non tiene conto degli aspetti sui quali è intervenuta la senatrice Murelli e auspica che il relatore li faccia propri per sottoporli, in forma di osservazioni, al voto della Commissione.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) osserva che, in considerazione dell'andamento dell'esame congiunto presso le Commissioni di merito - che, ribadisce, hanno adottato un testo unificato e hanno rinunciato a porre un termine per la presentazione degli emendamenti - eventuali osservazioni risulterebbero sostanzialmente inefficaci, potendo invece costituire oggetto di specifiche iniziative legislative.

Il presidente [ZAFFINI](#) suggerisce l'espressione di un parere che contempli l'auspicio di un superamento delle situazioni di disegualianza già rimarcate, ricordando a sua volta che all'unanimità le Commissioni di merito hanno rinunciato a emendare il testo unificato adottato.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide le ragioni alla base della proposta del Presidente. Osserva tuttavia l'opportunità di tenere conto delle proposte di osservazione su questioni puntuali formulate dalla senatrice Murelli.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) suggerisce la sospensione della seduta.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene che le proposte di osservazioni siano probabilmente poco pertinenti rispetto all'applicazione dell'Accordo bilaterale oggetto di ratifica.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sostiene la necessità di un miglioramento della disciplina riguardante le questioni dei frontalieri nel quadro dell'Accordo sottoscritto con la Svizzera.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*), pur condividendo lo spirito degli interventi della senatrice Murelli, ritiene di non accogliere le sue proposte, data la volontà di non apportare modifiche al testo unificato, espressa da tutti i Gruppi all'unanimità nella Commissione di merito. Propone quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato), con l'auspicio che, ricorrendo situazioni oggettivamente analoghe, vengano stipulati analoghi accordi con altri Paesi.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di rimarcare la sussistenza di esigenze di miglioramento della legislazione, anche tenuto conto dei limiti oggettivi posti dallo stato dei lavori delle Commissioni 3a e 6a riunite.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, lamentando la rinuncia all'espressione di osservazioni pregnanti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la propria valutazione sfavorevole rispetto alla rinuncia di includere nel parere osservazioni che potevano senz'altro risultare ampiamente condivise.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) ribadisce l'inefficacia di eventuali osservazioni puntuali.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che l'opzione sostenuta dalla senatrice Murelli, non raccolta dal relatore, non sarebbe peraltro risultata coerente relativamente all'effettivo andamento dell'*iter* dei provvedimenti in titolo presso le Commissioni di merito.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) inquadra preliminarmente lo schema di decreto legislativo in esame nella disciplina di delega e in quella europea di riferimento, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo.

Passando ai profili di competenza, segnala che gli articoli 1 e 3 concernono l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le nozioni di alcuni termini, soffermandosi particolarmente sulle nozioni di settore lavorativo pubblico e di settore lavorativo privato poste dal comma 1, lettere *p*) e *q*).

Segnala poi le esclusioni e norme di salvezza poste dai commi da 2 a 4 dell'articolo 1 e, successivamente, dà conto delle disposizioni sull'ambito soggettivo di applicazione, di cui all'articolo 3.

Specifica che in base all'articolo 4 i datori di lavoro dei settori pubblico e privato devono attivare un canale di segnalazione interna e rileva gli obblighi a carico del responsabile del canale di segnalazione interna definiti dall'articolo 5.

Richiama inoltre gli articoli 7 e 8, i quali prevedono l'attivazione e la gestione, da parte dell'ANAC, di un canale di segnalazione esterna.

Dopo aver fatto presenti le disposizioni riguardanti il ruolo dell'ANAC, di cui agli articoli 9, 10 e 11, osserva che, con riferimento al contenuto delle segnalazioni, gli articoli 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali e che l'articolo 14 concerne la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Quanto all'articolo 15, segnala che esso ammette alla protezione i soggetti che ricorrono, anziché alla segnalazione, a una forma di divulgazione pubblica.

Specifica poi le condizioni poste dall'articolo 16 per il riconoscimento della protezione e successivamente dà conto degli articoli 17 e 19, recanti la disciplina concernente il divieto di ritorsione rispetto agli atti oggetto di tutela, per la quale, in particolare, in caso di licenziamento è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre i casi di rinuncia e transazione relativi al divieto di ritorsione sono oggetto del successivo articolo 22.

Fa presente che l'articolo 18 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco degli enti del Terzo settore che forniscano misure di sostegno agli autori delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche e, quindi, specifica che l'articolo 20 introduce alcune ipotesi di non punibilità per i casi in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia oggetto della disciplina di protezione comporti la violazione di alcune tutele di segretezza o di riservatezza e che l'articolo 21 reca sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi.

Nota infine che l'articolo 23 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento e l'articolo 25 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([n. 12](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega relativa al recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada di merci o di persone, la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala innanzitutto, per quanto di competenza, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente il recepimento delle norme relative alle prestazioni transnazionali, con riferimento ai casi in cui il distacco di conducenti sia operato nel territorio italiano, fra le quali quelle sugli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, concernente i controlli, particolarmente riguardo il rispetto

dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il coinvolgimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la selezione delle imprese da sottoporre a controllo.

Menziona infine l'articolo 3, recante le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Tenuto conto dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 21 dicembre, non avrà luogo, mentre nella medesima giornata la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 13, anziché alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 108 E 376

La 10ª Commissione permanente, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'auspicio che analoghi accordi vengano stipulati con altri Paesi in cui si riscontrino le medesime condizioni oggettive.

1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13.10

IN SEDE CONSULTIVA

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Facendo riferimento alle perplessità sul disegno di legge in titolo manifestate nella scorsa seduta, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) osserva che spunti di riflessione e informazioni utili potrebbero essere forniti dalle audizioni eventualmente svolte dalla Commissione di merito. Propone di rinviare conseguentemente il seguito dell'esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) sollecita i rappresentanti dei Gruppi a esprimersi in merito alla proposta. Si esprimono in senso favorevole al rinvio le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [ZAMPA](#) (PD-IDP), i senatori [ZULLO](#) (FdI) e [MAGNI](#) (Misto-AVS) e la senatrice [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Preso atto dell'orientamento della Commissione, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 22 dicembre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13.20

1.4.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 27 (pom.) del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023
27ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rammenta l'importanza crescente della questione della tutela dei diritti umani, particolarmente a fronte degli impegni internazionali assunti dall'Italia, i quali postulano l'istituzione di una specifica autorità garante. Il disegno di legge in esame è tuttavia inadeguato agli obblighi assunti, limitandosi ad ampliare le competenze di un'istituzione già esistente, presumibilmente per mere ragioni di contenimento dei costi. La proposta non dà neanche garanzie circa la possibilità di operare nelle sedi internazionali.

Esprime quindi il giudizio sfavorevole della propria parte politica sul disegno di legge n. 303, auspicando gli opportuni approfondimenti da parte della Commissione di merito.

La presidente [CANTU'](#) ragguaglia brevemente in ordine all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito e prospetta la possibilità di proseguire la discussione generale in altra seduta.

Dopo un intervento in senso favorevole del senatore [BERRINO](#) (Fdl), la presidente [CANTU'](#) specifica che la discussione generale resta aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui profili di competenza dell'Accordo, a partire dall'articolo 2.2, paragrafo 1, che garantisce il diritto fondamentale delle Parti di legiferare nei rispettivi territori per conseguire obiettivi politici, quali la tutela della salute pubblica, i servizi sociali e la protezione sociale.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2.3 è volto a consentire trattamenti meno favorevoli di quelli accordati ai propri investitori e investimenti, purché necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli

animali o delle piante.

Ai sensi dell'articolo 2.7, le Parti assicurano che i trasferimenti relativi a un investimento vengano effettuati senza restrizioni o ritardi, fatto salvo il diritto di applicare la rispettiva disciplina in materie relative agli investimenti, fra le quali la sicurezza sociale.

Gli articoli 3.9 e 3.10 istituiscono rispettivamente il Tribunale di primo grado, competente sulle controversie fra gli investitori e le Parti dell'Accordo, e il Tribunale d'appello, recando altresì la disciplina relativa alla retribuzione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei membri di tali organi giurisdizionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

31ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ricorda la genesi del testo in esame, risalente alla scorsa legislatura e caratterizzato dall'attenzione alla questione dell'assistenza alle persone anziane nel quadro dell'emergenza pandemica. Inoltre l'elaborazione del provvedimento risente della consapevolezza del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e non può prescindere dalla consapevolezza dell'elevata quota di anziani in condizione di solitudine o di povertà.

L'integrazione sul piano socio-sanitario dei diversi interventi necessari consiglia una riflessione attenta sulla questione del finanziamento, che non può andare a detrimento della restante spesa sociale.

Risulta poi in particolare necessario garantire la continuità assistenziale sul territorio, così da superare il primato della residenzialità, al fine di realizzare un sistema di assistenza che ponga al centro la dignità e l'autonomia delle persone. A tale riguardo è pure opportuno ridurre al massimo le differenze nell'ambito del territorio nazionale, eventualmente anche per mezzo del ricorso a poteri sostitutivi.

A suo giudizio è ineludibile un chiarimento delle disposizioni riguardanti CIPA e SNAA, allo scopo di delinearne con la massima chiarezza i rispettivi compiti e posto che allo SNAA dovrebbe essere assegnata una funzione strumentale.

Preannunzia pertanto la presentazione di proposte emendative tese a favorire l'incontro delle diverse forze politiche su questioni di grande rilievo.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rileva la sussistenza di condizioni favorevoli all'auspicabile unanimità della Commissione. Non risulta peraltro praticabile la via di modificare il quadro finanziario per il reperimento di risorse aggiuntive, mentre possono comportare vantaggi cospicui il riordino e la riorganizzazione delle voci di spesa.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ricorda la natura del disegno di legge in esame, che sconsiglia di anticipare temi più propri della fase di emanazione delle norme delegate. L'elevata qualità del testo è stata oltretutto confermata dalle audizioni, rimanendo peraltro possibile e auspicabile un ulteriore miglioramento, possibilmente sostenuto dall'unanimità della Commissione.

Rileva quindi l'interdisciplinarietà delle politiche per gli anziani, che rende necessario il ricorso a una struttura della natura del CIPA, destinata a essere affiancata dagli strumenti di attuazione a livello regionale. L'opportunità di disporre di norme mirate alla figura del *caregiver* può a sua volta essere oggetto di riflessioni, così come il tema dell'accreditamento, per il quale è possibile delineare misure volte alla formazione continua del personale.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse, appare imprescindibile l'investimento sulla promozione della salute e sulla prevenzione precoce, mentre le politiche riguardanti l'assistenza devono tenere conto del principio della libertà di scelta.

Ribadisce infine che una conclusione positiva e largamente condivisa dell'esame è qualificante per il lavoro della Commissione.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) auspica una discontinuità rispetto alla frammentazione degli approcci nelle politiche rivolte agli anziani, in particolare valorizzando l'integrazione degli interventi, specie in considerazione dell'apporto della medicina predittiva e del contrasto alle patologie neurodegenerative. Oltre alla prevenzione è quindi particolarmente prezioso un investimento in favore dello sviluppo della domiciliarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2*

(Discussione e rinvio)

Dopo essersi soffermato sulle finalità generali del disegno di legge in esame, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) dà conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo riguardano la misura dell'indennizzo, chiarendo che esso non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali.

Un assegno *una tantum* ai congiunti dei deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 è previsto e disciplinato dall'articolo 2

L'articolo 3 dispone in ordine alle modalità dell'erogazione del giusto ristoro, affidata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), mentre l'articolo 4 disciplina la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti. Le disposizioni di carattere finanziario sono recate dall'articolo 5.

In discussione generale ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), il quale, espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, fa presente di riservarsi la presentazione di emendamenti volti a evitare che si configurino discriminazioni a danno degli odontoiatri, i quali sono tra gli assistiti dell'ENPAM, e degli infermieri, categorie a loro volta colpite da decessi dovuti all'infezione da SARS-CoV-2.

Il presidente [ZAFFINI](#) suggerisce di valutare la possibilità di un ordine del giorno volto all'individuazione di uno strumento idoneo per gli indennizzi relativi ai casi degli infermieri.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti in merito all'erogazione degli indennizzi e rileva l'insufficienza dello strumento dell'ordine del giorno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rinnova l'invito a una riflessione specifica.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esistenza di numerose categorie professionali prive di copertura assicurativa e auspica un impegno generale volto a garantire l'universalità e l'obbligatorietà della copertura.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda il consenso unanime delle forze politiche riguardo l'analogo disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, caratterizzato da un approccio pragmatico, volto al riconoscimento di un beneficio concreto alle famiglie delle vittime e non preclusivo verso ulteriori ampliamenti delle misure di garanzia.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 23 febbraio. Precisa inoltre che la discussione generale resta comunque aperta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame ripropone il testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato dal Senato il 20 aprile 2021.

Chiarisce poi gli obiettivi fondamentali degli atti oggetto di ratifica, i quali formano un quadro unitario di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, efficienti ed efficaci. La strategia operativa si fonda su iniziative negli ambiti della politica nazionale del dialogo sociale tra gli attori coinvolti, della definizione di funzioni, responsabilità, obblighi e diritti, dell'accrescimento e diffusione delle conoscenze. La Convenzione n. 155 del 1981, in particolare, adotta un approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica nazionale, mentre il Protocollo del 2002 è uno strumento di rinforzo, volto al miglioramento dei metodi di raccolta dei dati su infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce ulteriori indicazioni relativamente allo sviluppo della politica nazionale della prevenzione e all'avviamento di un circolo virtuoso di miglioramento.

La ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale ed è coerente con l'obiettivo del Governo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di migliorare gli ambienti di lavoro.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime soddisfazione per la possibilità di giungere alla ratifica di strumenti internazionali di tale importanza.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) si associa.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) illustra i profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce il riconoscimento reciproco della competenza delle organizzazioni antidoping sportive o nazionali a effettuare controlli sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti. Il comma 2 impegna le Parti ad adottare misure necessarie all'esecuzione dei controlli e prevede la certificazione di qualità per le organizzazioni antidoping. Oggetto del successivo comma 3 è il riconoscimento della competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) e delle organizzazioni operanti su suo mandato a effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala l'opportunità che il parere della Commissione contempli osservazioni volte a sottolineare la necessità di un più consistente aumento della dotazione organica del Garante, nonché di rimandare lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela dei diritti umani

successivamente all'effettivo potenziamento dell'organico. Rileva inoltre l'opportunità di una correzione della formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*).

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento contempla sufficienti garanzie in ordine all'adeguamento dell'organico.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama comunque la possibilità di una valutazione circa l'effettivo potenziamento delle capacità di intervento del Garante in relazione alle più ampie competenze conferitegli dal disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) presenta quindi uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), predisposto sulla base dei principi precedentemente espressi.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal senatore Mazzella.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione, già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 15 febbraio, tornerà a riunirsi alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 303

La 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del disegno di legge "Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani" (A.S. 303), premesso che:

il disegno di legge istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani; in particolare, l'articolo 3 affida alle esistenti strutture e all'organico del Garante per la protezione di dati personali l'espletamento delle nuove funzioni del Garante, integrandone il ruolo organico di 30 unità con un reclutamento realizzato attraverso concorso pubblico;

valutato che:

l'implementazione dell'organico prevista dal disegno di legge in commento appare assolutamente modesta rispetto all'ambito delle nuove competenze, generando il concreto rischio che il Garante per la *privacy* si ritrovi investito delle nuove enormi competenze senza poter contare su nuove assunzioni; esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) implementare il ruolo organico in modo più consistente (circa 80 risorse a fronte delle 30 attualmente previste) e in misura crescente e graduale per il futuro triennio, adeguando conseguentemente le risorse da destinare all'operazione;

b) introdurre una disposizione transitoria che chiarisca che il Garante per la *privacy* inizierà a operare come Garante dei diritti umani solo due anni dopo la sua istituzione ovvero quando potrà ragionevolmente ipotizzarsi che esaurisca le procedure di reclutamento secondo le regole ordinarie dei concorsi pubblici;

valuti, infine, la Commissione di merito di meglio chiarire il refuso presente all'articolo 3, comma 2, lettera *a*) dove anziché prevedere l'incremento delle 30 risorse, di fatto prevede un'inspiegabile riduzione a 192 unità.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.